

Prot.: 475/21/fncf/fta

Roma, 2 aprile 2021

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Gentili Presidenti
Gentili Consiglieri

Oggetto: Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44 pubblicato in G.U. n.79 del 01.04.2021

In riferimento all'oggetto si trasmette il testo del Decreto Legge 1 aprile n. 44, che presenta all'art. 4 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario" alcuni aspetti di interesse per le nostre categorie professionali di Chimico e Fisico.

In particolare il comma 1 prevede che "in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano**".

Inoltre l'art. 4 comma 3 prevede che "entro **cinque giorni** dalla data di entrata in vigore" (01.04.2021) "ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede."

L'azienda sanitaria locale competente qualora accerti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale "ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2." Tale sospensione come previsto al comma 7 "è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza."

Si allega il testo del Decreto Legge

A disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"